

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA)

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e Fonti Normative
- Art. 2 – Definizione Giuridica del Servizio
- Art. 3 – Titolarità dell'Esercizio e Forme Giuridiche
- Art. 4 – Contingentamento e Programmazione
- Art. 5 – Modalità di Esecuzione e Obbligo di Rimessa
- Art. 6 – Requisiti della Rimessa

CAPO II – CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

- Art. 7 – Idoneità Tecnica delle Autovetture
- Art. 8 – Segni Distintivi e Riconoscibilità
- Art. 9 – Verifiche e Controlli Tecnici

CAPO III – REQUISITI SOGGETTIVI E MORALI

- Art. 10 – Requisiti per l'Accesso alla Professione
- Art. 11 – Impedimenti Morali e Cause Ostative

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 12 – Concorso Pubblico per Titoli
- Art. 13 – Contenuti del Bando
- Art. 14 – Criteri di Valutazione e Punteggi
- Art. 15 – Commissione Giudicatrice
- Art. 16 – Graduatoria e Rilascio del Titolo
- Art. 17 – Validità e Inizio del Servizio

CAPO V – TRASFERIMENTO E CESSIONE

- Art. 18 – Trasferibilità per Atto tra Vivi
- Art. 19 – Trasferibilità "Mortis Causa"

CAPO VI – GESTIONE DEL PERSONALE

- Art. 20 – Collaboratori Familiari
- Art. 21 – Dipendenti e Sostituzione alla Guida

CAPO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

- Art. 22 – Obblighi del Conducente
- Art. 23 – Diritti del Conducente

Approvato con delibera di G.C. n. 20 del 12/05/2026

- Art. 24 – Divieti Specifici
- Art. 25 – Comportamento dell'Utenza

CAPO VIII – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 26 – Acquisizione della Clientela
- Art. 27 – Tariffe
- Art. 28 – Responsabilità

CAPO IX – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 29 – Organi di Vigilanza
- Art. 30 – Sanzioni Amministrative Pecuniarie
- Art. 31 – Procedimento Disciplinare: Diffida
- Art. 32 – Sospensione dell'Autorizzazione
- Art. 33 – Sospensione Cautelare
- Art. 34 – Decadenza dell'Autorizzazione
- Art. 35 – Revoca dell'Autorizzazione

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36 – Abrogazione ed Entrata in Vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Fonti Normative

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Granzo con Monticello, l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea, denominato "Noleggio con Conducente" (N.C.C.), espletato mediante autovettura, in attuazione dei principi di cui all'art. 117 della Costituzione.
2. La disciplina del servizio è retta dalle seguenti fonti normative, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto e alle quali il presente atto si adegua automaticamente in caso di modifiche sopravvenute (c.d. rinvio dinamico):
 - a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ("Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"), come modificata dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
 - b) Legge Regionale Piemonte 23 febbraio 1995, n. 24 ("Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada");
 - c) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992);
 - d) D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi);
 - e) Statuto Comunale e norme vigenti in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990).

Art. 2 – Definizione Giuridica del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 21/1992, il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio si rivolge a un'utenza specifica che avanza, presso la rimessa o la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
3. La prestazione del servizio non è soggetta ad obblighi di servizio pubblico, quali la territorialità o la continuità, salvo diversa pattuizione contrattuale, fermo restando l'obbligo di partenza e rientro in rimessa disciplinato dal successivo art. 5.

Art. 3 – Titolarità dell'Esercizio e Forme Giuridiche

1. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale, previo esperimento di procedura concorsuale pubblica.
2. L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo. È ammesso il cumulo di più autorizzazioni N.C.C. in capo al medesimo soggetto giuridico, nel rispetto del contingente numerico.
3. In ottemperanza al divieto di cui all'art. 8, comma 2, della L. 21/1992, è precluso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.
4. I titolari di autorizzazione possono esercitare l'attività nelle forme giuridiche previste dall'art. 7 della L. 21/1992:
 - a) Impresa artigiana di trasporto, iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - b) Consorzio tra imprese artigiane;
 - c) Cooperativa di produzione e lavoro o di servizi;
 - d) Imprenditore privato (persona fisica o giuridica) iscritto al Registro delle Imprese.

5. In caso di adesione a forme associate (lettere b e c), è consentito il conferimento del titolo autorizzativo all'organismo collettivo, ferma restando la titolarità in capo al conferente.

Art. 4 – Contingentamento e Programmazione

1. Il numero delle autorizzazioni è determinato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, in conformità agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Novara, tenendo conto delle esigenze di mobilità locale.
2. Ogni variazione del contingente numerico è soggetta alla medesima procedura deliberativa.

Art. 5 – Modalità di Esecuzione e Obbligo di Rimessa

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 21/1992 (come novellato dalla L. 12/2019), il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono con partenza dalla rimessa situata nel territorio del Comune di Granozzo con Monticello.
2. È fatto obbligo al conducente di compilare e tenere a bordo un foglio di servizio in formato elettronico (o cartaceo con numerazione progressiva, nelle more della piena operatività del Registro Elettronico Nazionale - R.E.N.), riportante: targa del veicolo, generalità del conducente, data e ora di partenza dalla rimessa, dati del committente, luogo di presa a bordo e di destinazione, orario di fine servizio.
3. Al termine di ogni singolo servizio è obbligatorio il rientro in rimessa, fatto salvo il caso in cui sul foglio di servizio siano annotate più prenotazioni consecutive con contratti distinti stipulati prima della partenza ("servizi a catena"), fermo restando che l'ultimo servizio deve concludersi con il rientro in rimessa.
4. È fatto divieto di sosta e stazionamento su suolo pubblico ("posteggio di piazza"), ancorché in aree adiacenti alla rimessa, fatta salva la fermata per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri.

Art. 6 – Requisiti della Rimessa

1. Il vettore deve avere la disponibilità giuridica ed esclusiva (proprietà, locazione, comodato registrato) di una rimessa situata all'interno del territorio comunale, idonea al ricovero dei veicoli autorizzati.
2. La rimessa deve essere conforme alla vigente normativa urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Presso la rimessa o la sede operativa, anch'essa ubicata nel territorio comunale, deve avvenire la ricezione delle prenotazioni e la conservazione della documentazione amministrativa.

CAPO II – CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 7 – Idoneità Tecnica delle Autovetture

1. Il servizio è espletato con veicoli destinati al trasporto di persone, classificati nella categoria internazionale M1 (art. 47 C.d.S.), aventi una capienza massima di nove posti compreso quello del conducente.
2. Le autovetture devono essere sottoposte a revisione annuale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e devono garantire condizioni di sicurezza, efficienza e decoro adeguati alla natura pubblica del servizio.
3. È promossa, quale titolo preferenziale, l'utilizzazione di veicoli a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi, metano/GPL) o attrezzati con dispositivi permanenti per l'accesso e il trasporto di persone con disabilità motoria.

Art. 8 – Segni Distintivi e Riconoscibilità

1. I veicoli adibiti al servizio devono recare in modo visibile:
 - a) All'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la dicitura "NOLEGGIO CON CONDUCENTE";
 - b) In prossimità della targa posteriore, una targhetta metallica inamovibile recante lo stemma del Comune di Granozzo con Monticello, la dicitura "NCC" e il numero progressivo dell'autorizzazione.
2. L'utilizzo dei contrassegni su veicoli diversi da quelli autorizzati costituisce illecito amministrativo e comporta l'immediata sospensione del titolo.

Art. 9 – Verifiche e Controlli Tecnici

1. L'Amministrazione Comunale, tramite il Corpo di Polizia Locale, ha facoltà di disporre in qualsiasi momento verifiche sui veicoli per accertare la permanenza dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8.
2. L'ingiustificata mancata presentazione del veicolo alla verifica disposta comporta la sospensione cautelare dell'autorizzazione fino all'avvenuto accertamento.

CAPO III – REQUISITI SOGGETTIVI E MORALI

Art. 10 – Requisiti per l'Accesso alla Professione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di Stato terzo a condizione di reciprocità;
 - b) Assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - c) Iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la C.C.I.A.A. (art. 6 L. 21/1992);
 - d) Possesso della patente di guida di categoria B o superiore e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB in corso di validità;
 - e) Non essere titolare contemporaneamente di licenza taxi;
 - f) Non aver trasferito altra autorizzazione per servizio di N.C.C. o Taxi nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

Art. 11 – Impedimenti Morali e Cause Ostative

1. Costituiscono causa ostativa al rilascio o al mantenimento dell'autorizzazione:
 - a. Aver riportato condanne penali definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b. Aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, nonché per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin);
 - c. Essere sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia");
 - d. Essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - e. Essere sottoposti a procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento) o altra procedura concorsuale liquidatoria, salvo intervenuta esdebitazione;
 - f. Essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione nell'ultimo quinquennio.
2. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto dal titolare impresa individuale, da tutti i soci accomandatari (S.a.s.), dai soci amministratori (S.n.c.) e dagli amministratori (altri tipi di società).

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 – Concorso Pubblico per Titoli

1. Le autorizzazioni disponibili nell'organico comunale sono assegnate esclusivamente mediante pubblico concorso per titoli, indetto con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
2. Il bando di concorso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. Piemonte 24/1995, ove richiesto, si provvede alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 13 – Contenuti del Bando

1. Il bando di concorso deve indicare tassativamente:
 - a) Il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) I requisiti di ammissione di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento;
 - c) I criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi, conformi a quanto stabilito dall'art. 14;
 - d) Il termine perentorio e le modalità telematiche di presentazione delle istanze;
 - e) La documentazione da allegare a pena di esclusione.

Art. 14 – Criteri di Valutazione e Punteggi

1. La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle istanze sulla base dei seguenti criteri, volti a valorizzare la professionalità specifica e la conoscenza del territorio, attribuendo un punteggio massimo predeterminato:

A) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO (Max Punti 20)

1. Anzianità di servizio:

- Per ogni anno (o frazione > 6 mesi) di servizio pregresso in qualità di titolare di autorizzazione NCC o Licenza Taxi: **Punti 0,50**;
- Per ogni anno (o frazione > 6 mesi) di servizio in qualità di collaboratore familiare o dipendente conducente NCC/Taxi: **Punti 0,40**;
- Per ogni anno di servizio in qualità di sostituto alla guida (art. 10 L. 21/92): **Punti 0,30**.

B) CONOSCENZA DEL TERRITORIO (Max Punti 10)

1. Al fine di garantire la necessaria conoscenza della toponomastica e della viabilità locale:
 - Maggiorazione del punteggio per ogni anno di servizio (di cui al punto A) svolto con titoli rilasciati da Comuni appartenenti alla **Provincia di Novara**: **Punti 0,30** aggiuntivi per anno.

C) STRUTTURA AZIENDALE E MEZZI (Max Punti 5)

1. Disponibilità immediata (titolo di proprietà o contratto registrato) di rimessa ubicata nel territorio del Comune di Granozzo con Monticello: **Punti 2,00**;
2. Disponibilità di veicolo immatricolato da meno di 3 anni o a basso impatto ambientale (ibrido, elettrico, metano): **Punti 1,00**;
3. Impegno vincolante ad attrezzare il veicolo per il trasporto disabili (con annotazione sulla carta di circolazione): **Punti 2,00**.

D) TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:
 - a) La minore età anagrafica;
 - b) Il maggior numero di figli a carico.

Art. 15 – Commissione Giudicatrice

1. L'esame delle domande e la valutazione dei titoli sono demandati ad un'apposita Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento della Giunta Comunale dopo la scadenza del bando.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di membri (minimo tre), dotati di specifica competenza tecnica o giuridica in materia di trasporti, codice della strada o diritto amministrativo, di inquadramento non inferiore a quello di Istruttore:
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente comunale di categoria non inferiore a quella di istruttore o da un componente della Commissione.
4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso spese se dovuto e previsto dalla normativa vigente per i membri esterni.

Art. 16 – Graduatoria e Rilascio del Titolo

1. La graduatoria finale è approvata con determinazione del Responsabile e ha validità triennale per la copertura di eventuali vacanze sopravvenute.
2. L'autorizzazione è rilasciata al vincitore previa verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti morali.
3. L'assegnatario deve dimostrare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, il possesso del veicolo idoneo e della rimessa, pena la decadenza dalla graduatoria.

Art. 17 – Validità e Inizio del Servizio

1. Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato.
2. Il titolare ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo. Il termine può essere prorogato per ulteriori 30 giorni solo per comprovate cause di forza maggiore.
3. Il titolo è soggetto a validazione annuale (o quinquennale secondo la normativa regionale vigente) previo accertamento della permanenza dei requisiti.

CAPO V – TRASFERIMENTO E CESSIONE

Art. 18 – Trasferibilità per Atto tra Vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta del titolare, a persona designata in possesso dei requisiti di legge, esclusivamente qualora il cedente si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9 della L. 21/1992:
 - a) Titolarità dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - b) Raggiungimento del 60° anno di età;
 - c) Inidoneità permanente al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente.
2. Il trasferimento si perfeziona con provvedimento del Responsabile di volturazione, previo accertamento dei requisiti in capo al cessionario.
3. Il cedente non può ottenere nuova autorizzazione per concorso o trasferimento per il periodo di 5 anni dalla cessione.

Art. 19 – Trasferibilità "Mortis Causa"

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 (due) anni, ad altri soggetti designati dagli eredi.

CAPO VI – GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 20 – Collaboratori Familiari

1. Il titolare può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
2. I collaboratori familiari devono essere iscritti nel Ruolo dei Conducenti ed essere in possesso dei requisiti professionali (patente e C.A.P. KB).

Art. 21 – Dipendenti e Sostituzione alla Guida

1. Il servizio può essere svolto da dipendenti del titolare regolarmente assunti secondo il C.C.N.L. di categoria.
2. È ammessa la sostituzione alla guida per periodi determinati nei casi previsti dall'art. 10 della L. 21/1992 (malattia, infortunio, gravidanza, ferie, sospensione patente), previa comunicazione all'Ufficio Comunale.

CAPO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

Art. 22 – Obblighi del Conducente

1. Nell'espletamento del servizio il conducente è tenuto a:
 - a. Comportarsi con correttezza, civismo e decoro;
 - b. Prestare assistenza ai passeggeri durante le operazioni di salita e discesa;
 - c. Caricare i bagagli al seguito;
 - d. Trasportare gratuitamente i cani guida per non vedenti;
 - e. Seguire il percorso più economico e vantaggioso per l'utente, salvo specifica richiesta diversa;
 - f. Tenere a bordo i documenti del veicolo, l'originale dell'autorizzazione e il foglio di servizio debitamente compilato.

Art. 23 – Diritti del Conducente

1. Il conducente ha facoltà di rifiutare o interrompere il trasporto qualora:
 - a. Vi siano persone in stato di manifesta ubriachezza o pericolosità;
 - b. Vengano richiesti servizi in violazione delle norme del Codice della Strada;
 - c. Venga richiesto il trasporto di animali (diversi dai cani guida) senza le idonee cautele per la sicurezza.

Art. 24 – Divieti Specifici

1. È fatto divieto assoluto ai conducenti di:
 - a. Fumare o consumare pasti durante la guida in presenza di passeggeri;
 - b. Richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito;
 - c. Far salire a bordo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d. Svolgere attività di procacciamento della clientela su strada o in luoghi pubblici;
 - e. Trasportare un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

Art. 25 – Comportamento dell'Utenza

1. Agli utenti è vietato fumare all'interno del veicolo, gettare oggetti dai finestrini, imbrattare la vettura o pretendere dal conducente violazioni al Codice della Strada.

CAPO VIII – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 26 – Acquisizione della Clientela

1. L'acquisizione della richiesta di trasporto deve avvenire esclusivamente presso la rimessa o la sede del vettore, mediante prenotazione telefonica, telematica o epistolare.
2. È vietata qualsiasi forma di offerta indifferenziata del servizio al pubblico su strada o sosta in posteggi riservati ai taxi.

Art. 27 – Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto è determinato dalla libera contrattazione tra le parti, concordata prima dell'inizio del servizio.
2. L'importo pattuito deve comprendere ogni onere connesso al trasporto (pedaggi, supplementi), salvo diversa e chiara pattuizione scritta.

Art. 28 – Responsabilità

1. Ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dall'esercizio dell'attività e dalla circolazione dei veicoli ricade esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione.
2. Il Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'espletamento del servizio.

CAPO IX – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 29 – Organi di Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento è demandata agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e, in via prioritaria, al Corpo di Polizia Locale.
2. I titolari e i conducenti sono tenuti a esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutta la documentazione inerente il servizio, il veicolo e il rapporto di lavoro.

Art. 30 – Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada (in particolare artt. 85 e 86) e dalle leggi speciali, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 31 – Procedimento Disciplinare: Diffida

1. Per violazioni di lieve entità o meramente formali, che non comportino pregiudizio alla sicurezza, il Responsabile del Servizio può irrogare un provvedimento di diffida formale, con invito a regolarizzare la posizione entro un termine congruo.

Art. 32 – Sospensione dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da giorni 7 (sette) a giorni 30 (trenta) nei seguenti casi:
 - a) Reiterata violazione dell'obbligo di rientro in rimessa o di compilazione del foglio di servizio;
 - b) Utilizzo di veicoli non in regola con la revisione periodica;
 - c) Utilizzo di conducenti non iscritti al Ruolo o non comunicati all'Ente;
 - d) Comportamenti gravemente scorretti o offensivi nei confronti dell'utenza o dei pubblici ufficiali;
 - e) Applicazione di tariffe difformi o esose rispetto a quelle pattuite.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile del Servizio, previa contestazione degli addebiti e invito a presentare memorie difensive.

Art. 33 – Sospensione Cautelare

1. L'autorizzazione può essere sospesa in via cautelare qualora il titolare o i conducenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità che possano pregiudicare la sicurezza dell'utenza o l'ordine pubblico, in attesa della definizione del giudizio.

Art. 34 – Decadenza dell'Autorizzazione

1. La decadenza del titolo autorizzativo è dichiarata di diritto nei seguenti casi:
 - a. Perdita della cittadinanza o dei requisiti morali di cui all'art. 11;
 - b. Cancellazione dal Ruolo dei Conducenti;
 - c. Alienazione del veicolo o perdita della disponibilità della rimessa senza provvederne alla sostituzione entro il termine di 90 giorni;
 - d. Mancato inizio del servizio nei termini prescritti o interruzione ingiustificata per un periodo superiore a 60 giorni;
 - e. Assenza ingiustificata alle verifiche tecniche disposte dall'Ente.

Art. 35 – Revoca dell'Autorizzazione

1. La revoca è disposta quale sanzione accessoria nei casi di:
 - a. Esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione;
 - b. Reiterazione, nell'arco di un biennio, di violazioni che abbiano comportato provvedimenti di sospensione;
 - c. Utilizzo del veicolo per il compimento di reati o attività illecite accertate con sentenza passata in giudicato.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Abrogazione ed Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 22.02.2010 e ogni altra norma comunale incompatibile.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle Leggi statali e regionali vigenti in materia.